



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sez. IV – Esecuzioni Immobiliari

RGE 35/2023 – Lotti 1 e 2

G.E. dott. Romolo Ciufolini

Professionista delegato alla vendita

Notaio Giorgio Mario Calissoni

Custode Giudiziario:

IVG Roma tel. 06.83.75.15.00

Mail: pvp@visiteivgroma.it



AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

I ESPERIMENTO

Il Notaio Giorgio Mario Calissoni, Professionista Delegato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 11/02/2025

AVVISA CHE

presso la sala aste del gestore della vendita Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., sita in Roma, viale delle Milizie n. 8 e tramite il portale dello stesso www.astetelematiche.it, il giorno **24/06/2025** alle ore **14:00**, avrà luogo l'esame delle offerte e la



**VENDITA SENZA INCANTO
CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

dei seguenti beni

LOTTO 1

Quota pari al 1/1 del diritto di proprietà di fabbricato indipendente sito in Comune di Roma, zona "La Rustica", **Via Torrebruna n. 10**, e precisamente:

- **unità immobiliare ad uso civile abitazione** posta al **piano T**, catastalmente composta da: ingresso da **area giardinata ad uso esclusivo** (BCNC sub. 1) a mezzo piccola scala che conduce a un portico, disimpegno, corridoio, 4 camere, un bagno e una cucina, oltre **cantina** posta all'esterno sul giardino.
 - **locale ad uso garage al piano T**, di forma regolare.
- Il tutto, nel suo complesso, a confine con: distacco su part. 449, distacco su part. 298, distacco su part. 149, distacco su via Torrebruna, salvi altri e diversi confini.
- Censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio **653**, part. **343**,
- sub. **2**, z.c. 6, via Torrebruna n. 10 piano T, cat. A/4, cl. 3, cons. 6,5 vani, superf. cat. tot. 139 mq – escluse aree scoperte 136 mq, r.c. € 436,41 (la villa con la cantina);
 - sub. **3**, z.c. 6, via Torrebruna n. 10 piano T, cat. C/6, cl. 12, cons. 12 mq, superf. cat. tot. 15 mq, r.c. € 48,34 (il garage).
 - sub. **1**, via Torrebruna n. 10 piano T (il giardino BCNC).



Si precisa che una porzione della particella su cui insiste l'abitazione, e precisamente una striscia di terreno larga due metri per tutta la lunghezza del terreno che costeggia via di Torrebruna, è adibita a zona di pubblico transito a beneficio anche dei proprietari dei lotti confinanti, in quanto costituisce parte della sede stradale (atto a rogito Notaio Domenico Novello in data 4/04/1960 rep. 16380 – racc. 9046, trascritto in data 7/04/1960 form. 13750).

Il fabbricato sopra descritto è stato edificato in forza di progetto n. 16973 in data 6/06/1956 cui è seguito il rilascio della licenza edilizia n. 1501/AR in data 2/12/1957, previa sottoscrizione di:

- atto d'obbligo, a rogito del notaio Domenico Novello di Albano Laziale in data 2/01/1957 rep. 12243, racc. 6454, trascritto in data 23/01/1957 form. n. 3897, con il quale il proprietario dell'area si è impegnato, per sé, suoi eredi e aventi causa a *"... costruire, pavimentare, illuminare, sistemare e mantenere in buono stato la strada di accesso al costruendo edificio secondo le prescrizioni del Comune di Roma relative al sistema di pavimentazione e di illuminazione, al deflusso delle acque e allo smaltimento delle immondizie. Qualora poi in avvenire il Comune di Roma intendesse procedere alla sistemazione stradale e dei pubblici servizi della zona, il comparente per sé, suoi eredi e aventi causa, si impegna a contribuire nella misura dell'ottanta per cento, alle spese relative sostenute dal Comune unicamente al tratto fronteggiante la sua proprietà. L'obbligazione anzidetta, che il comparente richiede che venga trascritta presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Roma, a suo carico e a favore del Comune di Roma, dando a tal fine ogni opportuno potere, di scarico e ratifica al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, non potrà essere cancellata e modificata senza il benestare del Comune di Roma. Non ottemperando esso comparente all'impegno che con il presente atto assume verso il Comune di Roma e che graverà come onere reale sulla proprietà sarà in facoltà del Comune di Roma di provvedere a quanto forma oggetto del presente atto, rivalendosi delle spese incontrate contro di esso comparente, suoi eredi e aventi causa ..."*;
- atto d'obbligo, ancora a rogito del notaio Novello di Albano Laziale in data 12/11/1957 rep. 13350, racc. 7142, trascritto in data 12/11/1957 form. 43854, con il quale il proprietario dell'area si è impegnato, per sé, suoi eredi e aventi causa a *"... a vincolare irrevocabilmente e definitivamente il lotto di terreno di metri quadri 423 circa di sua proprietà, descritto in premessa, al servizio della costruzione progettata, così come risulta dalla planimetria allegata al presente atto con la lettera "A", approvata dal comparente e firmata come per legge, e si obbliga di provvedere all'allaccio della fogna dello stabile alla fogna pubblica quando la zona nel sarà servita. L'obbligazione anzidetta che il comparente chiede venga trascritta presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Roma a suo carico e a favore del Comune di Roma, dando a tal fine ogni opportuno potere, di scarico e ratifica al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, non potrà essere cancellata e modificata senza il benestare del Comune di Roma. Non ottemperando esso comparente all'impegno che con il presente atto assume verso il Comune di Roma e che graverà come onere reale sulla proprietà sarà facoltà del Comune di Roma di provvedere a quanto forma oggetto del presente atto, rivalendosi delle spese incontrate contro di esso comparente, suoi eredi e aventi causa ..."*.

Successivamente, su istanza n. 16835 del 15/04/1960, è stata rilasciata la licenza edilizia n. 402/AR del 23/05/1960 per voltura e rinnovo (in alcuni documenti indicata come sospesa, senza alcun'altra precisazione).

A seguire – dopo l'acquisto da parte della debitrice eseguita del bene sopra descritto a mezzo di Decreto di trasferimento da parte del Tribunale di Roma del 27/12/2006 - è stata presentata una domanda di condono prot. 0/90291/0 cui è seguito preavviso di rigetto, comunicato dall'Ufficio Condono con prot. Q.8742 del 29/12/2014, ex art. 39 comma 4 bis della L 724/94, per carenza documentale con richiesta d'integrazione documenti, inviata con racc. prot. 2012/45165 DEL 14/08/2012, rimasta inevasa. Detta domanda di condono è stata anche depositata oltre il termine di legge.

Non è presente il certificato di abitabilità.

Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

Lo stato dei luoghi non è conforme ai titoli edilizi per le seguenti difformità:

- ampliamento dell'unità immobiliare per la parte che coincide con l'ampio salone con il posto di cottura, nella misura di mq 39,70 di mc 135;
- realizzazione del manufatto in prossimità del confine che ospita la cantina ed il box auto, nella misura rispettivamente di mq 14,25 e di mq 13,10 a cui corrispondono, rispettivamente, mc 29 e mq 31;
- il portico visto all'atto del sopralluogo nel progetto risulta graficizzato come una terrazza, ovvero sprovvisto di copertura;
- altre lievi difformità si ritiene che possano rientrare nelle tolleranze previste dall'art. 34bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Le sopra descritte difformità urbanistiche non potranno essere sanate e dovrà procedersi al ripristino dello stato dei luoghi in conformità al progetto di cui alla licenza n. 1501/AR/1957, con costi già detratti dal prezzo di stima.

Lo stato dei luoghi della sola unità immobiliare non è conforme alla planimetria catastale per le seguenti difformità:

- l'originaria cucina è stata trasformata in camera da letto;
- l'ultima grande stanza, in fondo all'abitazione, è stata trasformata in salone con angolo cottura separato da un muretto di circa 90 cm non graficizzato.

Sul bene, oltre agli atti d'obbligo sopra indicati e non cancellabili, grava la seguente formalità pregiudizievole:

- pignoramento immobiliare trascritto in data 30/09/2022 formalità n. 88775, che ha incardinato la procedura RGE 1113/2022 estinta all'udienza del 13/02/2022; è stato ordinato di cancellazione ma non annotato.

La suddetta formalità non potrà essere cancellata con l'emanando decreto di trasferimento.

Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, stato d'uso e formalità pregiudizievoli come in perizia.

Il bene non fa parte di un Condominio.

Il bene è libero.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Si precisa che, successivamente al deposito della perizia, l'immobile è stato oggetto di danneggiamenti per cui dal bene di stima è stata detratta la somma di € 15.000,00.

al valore d'asta di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00)

offerta minima Euro 93.750,00 (novantatremilasettecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 10.000,00 (diecimila/00)

LOTTO 2

Quota pari al 1/1 del diritto di proprietà di porzioni di fabbricato indipendente sito in Comune di Roma, zona Casetta Mistica, **via della Vaccheria Gianni s.n.c.**, e precisamente:

- **locale ad uso commerciale** posto al **piano T** e **locale ad uso commerciale** posto al **piano 1**, **catastalmente composti**: il piano terra (sub. 2) da un unico grande ambiente con accesso dalla antistante corte comune – spazio di manovra (BCNC - sub. 1) e due aperture laterali; il piano primo (sub.3) da un grande ambiente, due stanze ad uso ufficio e un bagno, oltre blocco scala esterno posto sul retro della corte comune (BCNC – sub. 1).

A confine con: distacco su via della Vaccheria Gianni, part. 743, part. 8114, part. 762, salvi altri e diversi confini.

Censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio **664**, part. **7455**,

- sub. **2**, z.c. 6, via Della Vaccheria Gianni snc piano T, cat. C/1, classe 7, cons. 520 mq, superf. cat. 70 mq, r.c. € 10.796,02;
- sub. **3**, z.c. 6, via Della Vaccheria Gianni snc piano 1, cat. C/1, classe 7, cons. 520 mq, superf. cat. tot. 261 mq, r.c. € 10.796,02.

Lo stato dei luoghi non è conforme alla planimetria catastale per le seguenti difformità, meglio rappresentate nel rilievo dello stato dei luoghi del Perito, e segnatamente

al piano terra:

- a) la scala di collegamento al piano primo, che da planimetria è posta sul retro ed è composta da un blocco a due rampe, attualmente è all'interno del locale ed è stata realizzata in metallo;
- b) sono stati ricavati dei servizi igienici e un vano delimitato con profilati in alluminio e vetro;
- c) in aderenza al corpo di fabbrica, sulla parte costituente BCNC, sono stati creati alcuni volumi, di cui alcuni con tendaggi in pvc e altri con pannellature;
- d) sul retro, sulla parte costituente BCNC, è stato creato un volume aggiunto su cui insiste una scala di metallo:

al piano primo

- e) è stata variata la distribuzione interna creando quattro vani ad uso ufficio, una sala riunioni, un piccolo vano cucina e due bagni;
- f) nella planimetria sono rappresentati pilastri non rilevati in sede di sopralluogo;
- g) l'altezza risulta errata.

Il fabbricato sopra descritto, all'epoca della costruzione ricadente in zona G/4 a carattere precario con vincolo di protezione delle falde idriche (essendo la zona priva di PP), è stato edificato in forza di concessione edilizia n. 239/C del 20/05/1992 su prog. n. 72930 del 8/11/1990 per la costruzione di *"un capannone ad uso di deposito da realizzarsi a carattere precario in una zona G4 di P.R.G. con vincolo di protezione delle falde idriche. L'immobile in questione è posto su due piani fuori terra e realizzato, secondo le indicazioni riportate nei tipi di progetto proposti, con "profilati e solai in metallo facilmente smontabile e removibile", previa sottoscrizione dei seguenti atti d'obbligo, non cancellabili, meglio descritti in perizia:*

- a) atto di impegno con sottoscrizione autenticata dal notaio Maria Antonia Russo di Roma del 4 ottobre 1991, rep. 35914 mediante il quale la società richiedente si è impegnata, *"... per sé e suoi aventi causa, a cedere gratuitamente al Comune di Roma una fascia di terreno prospiciente la strada (...)"*;
- b) all'atto d'obbligo a rogito del notaio Michele Di Ciommo di Roma in data 15 aprile 1991, rep. 93885, racc. 17557, mediante il quale la stessa società *"... per sé e suoi aventi causa si [è] impegna[ta] ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 a demolire la costruzione in questione a propria cura e spese a semplice richiesta dell'amministrazione comunale e senza diritto ad alcun compenso, così come risulta dal progetto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", ... omissis ... nonché a partecipare all'eventuale proposta di convenzione per la zona, nonché a mantenere la destinazione d'uso della costruzione (capannone - deposito) a carattere provvisorio ..."*.

Con successiva istanza registrata al prot. 46336 del 22 agosto 1994 è stata presentata la richiesta di rilascio del titolo edilizio per la variante in corso d'opera alla concessione n. 239/C: tale variante riguardava *"... 1) Struttura del capannone in prefabbricato di cemento armato invece della struttura in acciaio; 2) Realizzazione di una piastra di pavimentazione e fondazione in c.a. prefabbricato, allo scopo di garantire la resistenza e uniformità del terreno, che presenta differenze notevoli di portanza nella sua intera estensione, causa la presenza di falde idriche superficiali e di variazioni geologiche che pregiudicano la stabilità del piazzale di manovra e del piano terra del capannone; 3) Copertura piana del capannone anziché inclinata, a due falde; 4)*

Prolungamento fino al piano di copertura della doppia scala esterna; 5) Modifica dei prospetti esterni, per diversa disposizione e ampiezza degli infissi e degli accessi all'interno del capannone; 6) Diverse disposizioni degli accessi alla proprietà dalla Via della Vaccheria Gianni pur restando invariato il numero degli stessi; 7) Posizione planimetrica del capannone nel lotto traslata nel senso longitudinale di cm 50 ..."; il citato progetto, oltre alle modifiche sopra descritte, prevedeva inoltre la realizzazione di un locale interrato con una sagoma più ampia rispetto a quella del volume fuori terra, oggi di proprietà di terzi e non pignorato.

In relazione a tale variante la Commissione Edilizia, nella seduta del 24/11/1995, ha espresso parere contrario per contrasto alla normativa vigente, e più precisamente all'art. 17, punto 2 delle NTA del PRG con il quale è "fatto divieto di realizzare manufatti in muratura o a carattere permanente (cioè non smontabili o facilmente rimovibili) con fondazioni permanenti o strutture murarie; è fatto, altresì, divieto, di realizzare volumi entro terra ...".

A seguire sono state presentate le istanze di sanatoria edilizia registrate ai protocolli:

- 1) n. 0/55059/0 (relativa all'immobile nel sottosuolo non pignorato);
- 2) n. 0/564097/0 ai sensi della L. 24/11/2003 n. 326 e della L.R. del Lazio 12/2004 per il frazionamento e cambio di destinazione d'uso da locale deposito a due locali commerciali di 540 mq ciascuno, piano terra e piano primo dell'immobile sito in Roma, in Via della Vaccheria Gianni, n. 92;
- 3) 0/564097/1, avente stesso oggetto della precedente ma riferita al piano primo.

Come puntualmente argomentato in Perizia le istanze 2) e 3), relative agli immobili pignorati, non potranno essere accolte sia perché le opere sono state realizzate per una tipologia di abuso non rientrante in quella prevista, come sanabile, dall'art. 32, comma 26 lett. a) della L. 326/2003 che, altresì, per la sussistenza dei vincoli già citati (paesaggistico e falda acquifera) che escludono la sanabilità delle opere ex art. dall'art. 32, comma 26 lett. a) della L. 326/2003.

Ed inoltre, trattandosi di opere in totale difformità dal titolo assentito, come rilevato nell'elaborato peritale, l'istanza avrebbe dovuto riguardare una nuova costruzione e non il mutamento di destinazione d'uso di un immobile illegittimo.

Successivamente, relativamente ai soli immobili pignorati, con DIA prot. CF/95203 del 1/06/2017 - ai sensi della dell'art. 3 della Legge regionale del Lazio 21/2009 (Piano Casa) - è stata richiesta l'autorizzazione per l'intervento relativo "all'ampliamento mediante Piano Casa mediante la chiusura di una tettoia già esistente evidenziata negli elaborati grafici allegati; opere annesse e connesse", riconducibile all'ampliamento presente sul fronte stradale e che si estende, per minore consistenza, anche sui prospetti laterali con delle tettoie.

Per tale Dia, la cui preesistenza dichiarata è la concessione edilizia 231/1991 invece che, correttamente, la 239/C del 20/05/1992, non è stata reperita la fine lavori e non risulta la registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Anche tale procedura edilizia, a parere dell'Esperto, risulta illegittima in quanto, benché l'ampliamento sia contenuto nella misura del 30% della volumetria esistente, la preesistenza è illegittima.

Le sopra descritte difformità catastali e urbanistiche, per quanto sopra esposto, non potranno essere sanate, circostanza di cui si è tenuto conto nella valutazione del bene che, come meglio chiarito in perizia, è stata determinata considerando esclusivamente la capitalizzazione del reddito netto derivante dall'affitto del bene per un tempo ipotizzato in anni 10 (arco temporale presunto per il perfezionamento dei procedimenti di demolizione dell'immobile) detratti i costi di abbattimento ed effettuata la decurtazione per l'assenza di garanzia per vizi. Non è stata valutata l'area di sedime del fabbricato perché in comune con porzione posta nel sottosuolo di proprietà di terzi e non avente una vocazione edificatoria diretta (se non seguito all'approvazione di uno strumento di dettaglio) in quanto inferiore ai 1500 mq. Allo stesso tempo, trattandosi di bene comune non censibile e in comproprietà indivisa con terzi, non è stata valutata neanche l'area scoperta intorno all'edificio principale.

Alla luce di tutte le sopra esposte valutazioni l'immobile è da ritenersi totalmente in difformità del titolo edilizio e con variazioni essenziali e, stante anche l'atto d'obbligo sopra richiamato, dovrà essere demolito.

Destinazione urbanistica e fascia di rispetto delle falde idriche e dei punti di interesse archeologico/vincolo paesaggistico, mezzeria stradale, stato d'uso, BCNC, e formalità pregiudizievoli come in perizia.

Non sono stati esibiti certificati di conformità degli impianti e non è stato possibile redigere l'Ape.

Si precisa che sui beni grava il pignoramento trascritto in data 30/09/2022 formalità n. 88775 che ha incardinato la procedura esecutiva RGE 1113/2022, estinta all'udienza del 13/02/2022, ordinato di cancellazione ma non annotato. La suddetta formalità non potrà essere annotata di cancellazione con l'emanando decreto di trasferimento.

Il bene non fa parte di un Condominio, ma rientra del Consorzio dei proprietari di via dell'Olmo.

Occupato in forza di contratto di locazione del 31/07/2018 (nella registrazione indicata come 12/08/2018), registrato in data 6/09/2018 al n. 009867 serie 3T, con decorrenza dal 1/01/2019 e durata di sei anni rinnovabile per egual periodo, al canone di € 11.000,00 mensile, esente iva oltre rivalutazione Istat, opponibile alla procedura fino alla naturale scadenza.

Trasferimento soggetto a iva su opzione del venditore ex art. 10 comma 8 ter del DPR 26/10/1972 n. 633.

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

al valore d'asta di Euro 451.000,00 (quattrocentocinquantomila /00)

offerta minima Euro 338.250,00 (trecentotrentottomiladuecentocinquanta/00)

In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

Euro 20.000,00 (ventimila/00)

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ ASINCRONA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015

1

Art. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Avviso di vendita delega telematica asincrona PRE-CARTABIA

- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centotanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Anche ad integrazione di quanto previsto nel citato decreto le offerte di acquisto (in bollo²) potranno essere presentate **unicamente dall'offerente** (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) **o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.**, sino alle **ore 23.59** del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip .p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo Pec del Ministero della Giustizia **offertapvp.dgsia@giustiziacert.it**. **Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale)**. A pena d'inammissibilità l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata (dell'offerente o del suo procuratore legale); in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015³.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del Ministero della Giustizia;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15

MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

² Il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamento di bolli digitali" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

³ Detta modalità di trasmissione dell'offerta sarà operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4, D.M. n. 32/15;

è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato;
- i) il termine di pagamento del saldo prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi giorni dalla data dell'aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- l) l'importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 10 per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione⁴;
- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste ed il recapito di telefonia mobile ove ricevere le eventuali comunicazioni previste⁵;
- p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

NB: Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre a di documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio Italiano, ovvero se sussista la cd. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;
- c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica

⁴ Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

⁵ Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o al procuratore legale depositante.

certificata;

- d) copia anche per immagine della procura speciale o della procura generale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- g) copia - anche per immagine della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale
- h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima etc...., effettuate in separato modulo
- i) ricevuta di pagamento del bollo effettuata in via telematica⁶

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico sul conto corrente cauzioni intestato al Tribunale di Roma, con il seguente codice IBAN IT83P083270339900000310104; e con unica causale "ASTA" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura); la cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro il giorno precedente alla vendita e dovrà essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto ovvero alla diversa misura stabilita con provvedimento del GE. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte all'orario di inizio delle operazioni di vendita, alla presenza eventuale delle parti, dei loro avvocati e dei creditori iscritti non intervenuti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; gli offerenti parteciperanno in via telematica alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita alla casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella

⁶ La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (quindi per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (come individuato al punto n. 12 dell'ordinanza di delega), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ovvero, in loro difetto, non sussistano i presupposti di cui all'art. 572, 3° c.p.c.; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui non sia stato indicato il termine ovvero sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono

[B]

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO
DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione nel periodo feriale);

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art.2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato,



unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Con la conseguenza che il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, oltre alla eventuale condanna ex artt. 587, 2° co, c.p.c. e 177 disp att. c.p.c.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

della vendita sarà data pubblica notizia:

- a) dal professionista delegato mediante l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;
- b) dal custode mediante pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal custode), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet del gestore della vendita nominato⁷ nonché sul sito www.tribunale.roma.it;
- c) dal custode sarà pubblicata, altresì, la documentazione di cui al punto b) sui siti degli altri gestori in rotazione presso il Tribunale di Roma al fine di garantire la maggior diffusione degli annunci e la completezza e uniformità delle informazioni per gli utenti;
- d) dal custode mediante pubblicazione sui siti internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme alla indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero alla indicazione dei siti Internet e www.tribunale.roma.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni, pure in forma sintetica nella "scheda riassuntiva".

AFFIDA

L'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti *b* e *c* alla società nominata gestore della vendita la quale dovrà quindi provvedere, previo avvenuto pagamento dei relativi costi:

- a. a curare, su ordine del custode, la pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e dell'elaborato peritale di stima sul proprio sito internet, nonché su quello degli altri gestori in rotazione presso l'ufficio e sul sito istituzionale del Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it); nonché (nei modi e nei tempi su indicati) a pubblicare l'avviso sui siti Internet Casa.it e Idealista.it, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate";
- b. ad acquisire direttamente dagli uffici di Cancelleria e facendo ricorso esclusivamente al personale espressamente autorizzato dal Tribunale, la copia (anche in formato elettronico) di tutta la documentazione di cui è stata disposta o si renderà necessaria la pubblicazione;
- c. a rendere disponibile, sia al custode che al delegato, tramite l'area riservata del proprio sito almeno una settimana prima della data fissata per la vendita, adeguata documentazione attestante lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari;
- d. il professionista delegato provvederà ad acquisire il giorno precedente a quello fissato per la

⁷ I siti internet dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di Roma alla data di emissione della presente delega sono: www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it, www.fallcoaste.it

vendita, tramite l'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche, la certificazione relativa all'inizio della pubblicazione delle singole inserzioni pubblicitarie sul PVP e sui siti di pubblicità legale in base all'art. 490 c.2 c.p.c., alla loro durata ed agli eventi significativi, in base all'art. 7 del D.M. 31/10/2006;

DISPONE

che il Custode:

a. verificata la procedibilità dell'azione esecutiva ed invitati, se necessario, i creditori al pagamento degli oneri della pubblicità, diversi dal contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, provveda ad ordinare al gestore della vendita la pubblicazione mediante invio, almeno venti giorni prima del termine ultimo per la pubblicazione sui siti internet (65 giorni prima della vendita senza incanto), dell'avviso di vendita del delegato unitamente ad apposito modulo di richiesta pubblicità. Tali documenti dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite posta elettronica tramite le apposite funzionalità di "invio telematico" disponibili nelle aree riservate dei siti dei gestori o tramite posta elettronica⁸;

b. indichi di quali allegati all'elaborato peritale si debba dare pubblicazione sui siti internet;

c. provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al delegato e al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;

d. comunichi al più presto l'avviso di vendita al gestore della vendita, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi, alle parti eseguite, alle parti debentrici qualora la procedura si svolga nelle forme dell'art.602 e ss. c.p.c.;

e. invii al delegato a mezzo pec almeno 7 giorni prima della vendita copia conforme delle comunicazioni dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega;

f. assicuri agli interessati all'acquisto, che ne abbiano fatto tempestiva richiesta a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, di visitare l'immobile nella dovuta riservatezza e nel rispetto di eventuali prescrizioni di natura sanitaria in tempo utile per il deposito dell'offerta, accompagnandoli di persona o tramite un proprio delegato (senza costi aggiuntivi), precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore, nonché lo stato occupativo dell'immobile e la natura di "titolo per l'esecuzione forzata per rilascio" del decreto di trasferimento; il custode Istituto Vendite Giudiziarie potrà avvalersi, per le visite, anche del sistema telematico – valutato dai giudici della sezione - che da remoto garantisca la visione in diretta di ogni parte dell'immobile e la possibilità per gli interessati di interagire solo con l'operatore senza possibilità di registrazione, tutelando perciò il loro anonimato e le esigenze di rispetto della normativa sanitaria per tutte le parti coinvolte; anche per il caso di utilizzo del sistema di visita da remoto, dovrà, essere garantito l'accesso personale al bene a chi, comunque, lo richieda;

g. dia attuazione alla liberazione in favore dell'aggiudicatario, su richiesta del medesimo, ai sensi del novellato art. 560 VI co.;

h. vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008 e del Regolamento (UE) 2016/679;

P O N E

gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità, (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione

⁸ Alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (tel. 058620141, email: pubblicazione@astegiudiziarie.it); alla società Edicom Finance S.r.l. (tel. 0415369911, email: info.roma@edicomsrl.it); alla società Zucchetti Software Giuridico S.r.l. (tel. 0444346211, email: aste@fallco.it)

delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione verrà dichiarata improcedibile.

AUTORIZZA

il Gestore della vendita designato ad accedere al conto cauzioni per gli adempimenti allo stesso affidati.

RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri civili che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- e) che l'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per i casi diversi da quello di cui all'art. 560, 3° co. c.p.c., sarà emesso solo su istanza dell'aggiudicatario da far pervenire al custode con le forme di cui al periodo che precede; in ogni caso, all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma c.p.c. con istanza a mezzo mail e/o PEC al professionista delegato, a cui si darà corso a mezzo del custode giudiziario che richiederà al GE apposito ordine di liberazione, che attuerà decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario il rilascio dell'immobile potrà essere eseguito esclusivamente sulla base del decreto di trasferimento nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Si dispone che, laddove richiesto dall'aggiudicatario, il custode provveda allo smaltimento o distruzione di beni mobili relitti, previa autorizzazione del GE, nel solo caso in cui i costi siano superiori ad euro 5.000,00 (come stimati dal custode a mezzo acquisizione di almeno due preventivi). Al di sotto di detto importo l'onere rimarrà a carico dell'aggiudicatario.
- f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet dei gestori della pubblicità e www.tribunale.roma.it;
- g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'IVA;

h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T E

a. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

b. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp.att.c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

I N F O R M A

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che, eventuali chiarimenti e delucidazioni, potranno essere richieste al custode giudiziario, al delegato alla vendita ed al gestore della vendita; quest'ultimo potrà fornire assistenza alla compilazione e deposito dell'offerta al numero di *help desk* **0586/20141**, a mezzo mail assistenza@astetelematiche.it o presso la sala d'aste suindicata.

Roma, 10/03/2025

Il Professionista Delegato
Notaio Giorgio Mario Calissoni